

ATTO COSTITUTIVO

della Società Cinematografica "ORBIS" per azioni

L' anno millenovecentoquarantatquattro
Il giorno 20 Dicembre 1944
Innenzi a me Notaio
si sono costituiti i signori :

- 1) Prof. Luigi Gedda
- 2) Dr. Diego Pabbri
- 3) Reg. Angelo Caserlenghi
- 4) Comm. Vincenzo Scennapieco
- 5) Comm. Arturo Scareno
- 6) Comm. Dott. Ing. Giuseppe Golinelli
- 7) Comm. Benedetto Veneziano
- 8) Reg. Oscar Rocchi
- 9) Comm. Enrico Sarri
- 10) Dr. Francesco Leone.

Art. 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione
"Società Cinematografica ORBIS per azioni", con sede in Roma.

Art. 2

La Società ha per oggetto :

- a) La produzione, anche in partecipazione con altre società ed imprese, di film a contenuto e carattere di sana moralità nonché di documentari e cortometraggi;
- b) l'impianto, l'acquisto, l'affitto e l'esercizio di stabilimenti di posa;
- c) la distribuzione e il noleggio di film, documentari e cortometraggi in Italia, nelle Colonie e all'Estero;
- d) l'acquisto di film esteri e scambi relativi;
- e) l'impianto e la gestione di sale di proiezione.

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale finanziaria e industriale, mobiliare ed immobiliare, connessa con l'attività di cui sopra ed assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società ed imprese con oggetto simile.

L'attività della Società potrà svolgersi in Italia, nelle Colonie e all'Estero

Art. 3

La durata della Società è fissata da oggi al 31 dicembre 1955 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

Art. 4

Il capitale sociale di L. 1.000.000 (un milione) diviso in 2.000 (duemila) azioni da L. 500 (cinquecento) ciascuna sottoscritte come segue :

1) Prof. Luigi Gedda	n° 350	azioni
2) Dr. Diego Fabbri	" 350	"
3) Rag. Angelo Camerlenghi	" 340	"
4) Comm. Vincenzo Scannapieco	" 140	"
5) Comm. Arturo Scarano	" 140	"
6) Ing. Giuseppe Golinelli	" 140	"
7) Rag. Benedetto Veneziano	" 140	"
8) Rag. Oscar Rocchi	" 140	"
9) Comm. Enrico Sarri	" 140	"
10) Dr. Francesco Leone	" 120	"

N°2000 azioni

Riconoscono gli intervenuti che da ognuno di essi fu eseguito il versamento dei primi tre decimi delle azioni rispettivamente sottoscritte e che l'importo complessivo dei detti tre decimi è stato depositato per loro conto presso la Banca d'Italia, come risulta dalla relativa ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in data 20 Dicembre 1944 e che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A. (Allegato A).

Art. 5

La Società si dichiara costituita sotto la ferma osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto sociale che viene da me notaio letto agli interessati e quindi allegato a questo atto sotto la lettera B (Allegato B), come parte essenziale di esso.

Art. 6

A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono nominati i signori :

- 1) Dr. Agostino Maltarello
- 2) Comm. Vincenzo Scannapieco
- 3) Comm. Antonio Scarano
- 4) Rag. Angelo Camerlenghi
- 5) Avv. Luigi Beltrame Quattrocchi.

I detti signori, tutti presente, dichiarano di accettare la nomina.

Art. 7

Per il primo triennio vengono nominati Sindaci direttivi i signori :

- 1) Dr. Francesco Favorini

2) Rag. Oscar Rocchi
3) Dott. G. Caiola
e Sindaci supplenti i signori :

1) Dr. Enrico Bismonti
2) Rag. Mario Cicolari

Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il Signor Dr. Francesco Favorini.

L'emolumento ai Sindaci effettivi viene determinato in L. 20.000 (ventimila) annue delle quali L. 8.000 (ottomila) al Presidente del Collegio, e L. 12.000 (dodicimila) da dividersi in parti eguali tra gli altri due Sindaci.

Art. 8

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1945.

Art. 9

I componenti autorizzano il Signor Antonio Scarano ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le eventuali modificazioni che fossero richieste dalle Autorità giudiziarie per far luogo al provvedimento omologativo o dalle altre competenti autorità.

Rimane altresì lo stesso Signor Antonio Scarano autorizzato a ritirare a suo tempo dalla Banca d'Italia, il deposito dei tre decimi, come sopra effettuato, rilasciandone liberamente quietanza e senza bisogno di ulteriori deliberazioni e ratifiche e non esonerò della Banca stessa e dei suoi agenti, impiegati, contabili, cassieri da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che andranno a fare in appoggio del presente istrumento.

Art. 10

Dichiarano i componenti di aver già provveduto a presentare regolare domanda alle competenti Autorità amministrative per la concessione dell'autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi per la costituzione delle Società per azioni.

Art. 11

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Di quanto sopra richiesto lo Notaio ecc.